

Avv. Michele Langiulli
Via G. Brodolini n. 8
70016 Noicattaro (BA)
Tel. e Fax 0804780556

EGR. SIG. DIRETTORE GENERALE ASL BA

ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE

Il sottoscritto dott. Giovanni Sportelli, nella qualità di Segretario Provinciale di Bari della FIMMG, assistito dall'Avv. Michele Langiulli con studio in Noicattaro (BA) alla via Giacomo Brodolini n. 8,

PREMESSO

1. che la ASL BA ha avviato le procedure di recupero delle somme indebitamente erogate ai medici di medicina generale per pazienti deceduti e/o trasferiti a causa del non corretto e tempestivo aggiornamento delle anagrafi comunali e aziendali;
2. che proprio per tale motivo non è ravvisabile in capo al medico alcuna responsabilità per l'accaduto, essendo noto da un lato che è compito della ASL aggiornare gli elenchi degli assistiti e dall'altro che il medico non ha alcuna possibilità di provvedere da solo alla cancellazione dai suoi elenchi dei pazienti deceduti e/o trasferiti;
3. che quindi è necessario osservare, nella detta procedura, ogni possibile cautela onde non aggravare l'onere del procedimento su un soggetto che non ha responsabilità ed è necessario seguire scrupolosamente le procedure contrattuali;
4. che a tal proposito, più volte sono stati concordati -tra la ASL e la scrivente O. S.- modalità e tempi di esecuzione della procedura e alla luce di ciò la FIMMG si è fatta garante presso i suoi iscritti di un corretto e puntuale svolgimento delle operazioni, che ovviamente comprende la rispondenza al vero degli elenchi e la disponibilità a correggere eventuali errori;

5. che invece è stato segnalato un numero, invero rilevante, di casi in cui si sono dovuti registrare errori negli elenchi dei pazienti "deceduti e/o trasferiti" da depernare dagli elenchi e le cui quote devono essere recuperate;
6. che in particolare si è scoperto che vi sono pazienti assolutamente vivi che sono inclusi negli elenchi dei deceduti;
7. che però l'Azienda non si è mostrata disponibile a correggere tali errori, pur segnalati dagli interessati;
8. che, in particolare, è stato comunicato alla scrivente il particolare caso di un medico di Altamura che ha segnalato un caso del genere ma ha ricevuto dall'Ufficio Convenzioni di Bari, per tutta risposta, uno sgarbato rifiuto a sospendere la trattenuta ed è stato addirittura invitato a produrre un certificato di esistenza in vita del paziente;
9. che tale atteggiamento è intollerabile, non solo per i riferiti comportamenti personali degli operatori così come riportati nella segnalazione, ma soprattutto per la mancanza di responsabilità del medico, per tacere poi del vigente principio di civiltà giuridica in base al quale se la P.A. procedente può procurarsi le certificazioni dalle altre P. A., lo deve fare da sé senza pesare oltremodo sul cittadino e possibilmente prima di incidere sulla sfera del cittadino stesso;
10. che tale episodio ha provocato la immediata cancellazione del medico dalla FIMMG;
11. che quindi si è prodotto un gravissimo danno di immagine per la FIMMG che si è vista ingiustamente ritenere incapace di salvaguardare la corretta applicazione dell'ACN e delle altre norme vigenti quando invece la causa dell'accaduto risiede esclusivamente nella non ottimale gestione della procedura concordata da parte degli uffici della ASL BA;

12. che peraltro, si chiede di conoscere se risponde al vero che sul recupero delle somme in parola esiste un progetto-obiettivo in favore dei dipendenti della ASL che si occupano della questione, con incentivi collegati all'entità del recupero;

13. che evidentemente per le ragioni di cui sopra, l'accaduto è intollerabile perché viola la prerogative della organizzazione sindacale che pertanto provvederà a tutelarsi in ogni sede, compresa quella della repressione della condotta antisindacale;

ciò premesso, il deducente

DIFFIDA

il Direttore Generale a sospendere le procedure per procedere, una volta per tutte, alla verifica in contraddittorio della correttezza degli elenchi di pazienti deceduti e/o trasferiti prima di procedere alle trattenute e non dopo, costringendo la scrivente e i medici interessati a dover pagare le conseguenze di errori che non sono loro addebitabili. Invita, inoltre, a voler confermare o meno quanto al punto 12 che precede e a voler adottare ogni provvedimento opportuno e necessario ad evitare il ripetersi di quanto accaduto e descritto ai punti 8 e 9, fermo restando che per la cancellazione dell'iscritto avvenuta sarà richiesto il risarcimento del danno.

AVVERTE

sin d'ora che ove non si dia un concreto riscontro alle giuste e legittime richieste avanzate saranno tutelati i diritti e gli interessi dell'istante presso ed innanzi la competente Magistratura del lavoro per la repressione della condotta antisindacale evidenziata ed invita comunque il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90, ad indicare il Responsabile del procedimento.

Bari, 12/10/2011.

Dott. Giovanni Sportelli

Avv. Michele Langulli

